ALLEGATO D

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI NIDI DELL'INFANZIA IN STRUTTURE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MISTERBIANCO

PERIODO 01/02/2024-31/07/2027
(mesi 39)

SOMMARIO

SEZIONE 1 – CARATTERISTICHE DELL'APPALTO
ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO
ART. 3 - ORARIO DI FUNZIONAMENTO E CALENDARIO DI APERTURA
ART. 4 - IMPORTO MASSIMO PRESUNTO DELL'APPALTO
ART. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
ART. 6 - LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ART. 7 - UTENZA
ART. 8 - PERSONALE IMPIEGATO– FUNZIONI E REQUISITI
ART. 9 - DOVERI DEL PERSONALE
ART.10 -VOLONTARI E TIROCINANTI
ART.11 - PRESTAZIONI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE
ART.12 - FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO E DIDATTICO
ART.13 - SERVIZI AUSILIARI
ART.14 - FORMAZIONE DEL PERSONALE
ART.15 - PROGETTO TECNICO- GESTIONALE
ART.16 - CLAUSOLA SOCIALE
ART.17 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

SEZIONE 2 – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE

ART.18 - DURATA E DECORRENZA DELL'APPALTO
ART.19 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.
ART.20 - VARIAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PRESTAZIONE
ART.21 - CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE
ART.22 - SUBAPPALTO
ART.23 - SUPERVIZIONE DEL SERVIZIO, VERIFICA E CONTROLLO
ART.24 - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE- PENALITA'
ART.25 - CONTRATTO DI LAVORO DEL PERSONALE
ART 26 - NORME DI SICUREZZA

SEZIONE 3 – DISCIPLINA ECON0MICA
ART.27 - CORRISPETTIVO E PAGAMENTI
ART.28 - REVISIONE CORRISPETTIVI
ART.29 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
ART.30 - CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'

SEZIONE 4 – CAUZIONE E GARANZIE
ART.31 - CAUZIONE DEFINITIVA
ART.32 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

SEZIONE 5 – NORME FINALI
ART.33 - RESPONSABILITA'
ART.34 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
ART.35 - DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
ART.36 - RECESSO UNILATERALE DELL'AMMINISTRAZIONE
ART.37 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART.38 - STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE
ART.39 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

ART.40 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
ART.41 - GARANZIA DI PROTEZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO EX ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
ART.42 - CONTROVERSIE
ART.43 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ART.44 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
ART.45 - DISPOSIZIONI FINALI

SEZIONE 1 – CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Il servizio dovrà essere svolto sotto l'osservanza delle norme nazionali e regionali di riferimento oltre che nel pieno rispetto di quanto contenuto nel presente Capitolato Speciale nonché nel progetto tecnico gestionale presentato in sede di presentazione dell'offerta dalla ditta aggiudicataria.
Dovrà inoltre essere rispettato scrupolosamente il vigente Regolamento per la gestione e fruizione dei servizi per la prima infanzia.
Pertanto, per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia ed a ogni altra norma regionale, italiana ed europea, applicabile ai servizi oggetto dell'appalto nonché alle principali norme di riferimento:

- Legge 6 dicembre 1971, n. 1044 "Piano quinquennale per l'istituzione di asili nido comunali con il concorso dello Stato";
- L.R. 14/09/1979, n. 214 "Disciplina degli asili nido della Regione siciliana";
- Decreto Presidenziale della Regione Siciliana 126 del 16 Maggio 2013 "Nuovi standard strutturali ed organizzativi per i servizi educativi per la prima infanzia";
- L.328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Decreto Legislativo n.65 del 13 aprile 2017 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- Decreto MIUR n. 43 del 24.02.2022 di Adozione degli orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia;
- Regolamento Comunale per la gestione e fruizione dei servizi per la prima infanzia vigente approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del C.C. n. 14 del 6/08/2020
- Legge 234/2021 di approvazione del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, ed in particolare l'art 1, comma 172 che prevede l'attribuzione di risorse con il Fondo di Solidarietà Comunale per il raggiungimento di obiettivi di servizio asili nido;
- Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 di approvazione del Codice dei Contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente appalto è l'affidamento a terzi del servizio di gestione:

A. del nido di infanzia sito nella struttura di proprietà del Comune di Misterbianco di Via S.Antonio Abate n.2 -capacità ricettiva n. 45 posti - per il periodo 01/02/2024-31/07/2027, con esclusione del mese di agosto di ciascun anno educativo, per complessivi 39 mesi ;
B. del micronido sito nella struttura di proprietà del Comune di Misterbianco di Via Girolamo Li Causi - capacità ricettiva n. 24 posti - per il periodo 01/09/2024-31/07/2027, con esclusione del mese di agosto di ciascun anno educativo, per complessivi 33 mesi.

Le tipologie di servizio previste dal presente capitolato, nel rispetto del DPRS del 16/05/2013 "Nuovi standard strutturali ed organizzativi per i servizi di prima infanzia, sono le seguenti:

A. NIDO D'INFANZIA **B. MICRONIDO**	Sono servizi educativi di interesse pubblico rivolto ai bambini in età compresa tra i 3 ed i 36 mesi che, nel quadro della politica generale educativa e formativa della prima infanzia, si inserisce nella rete delle opportunità educative e sociali. In stretta integrazione con le famiglie sostiene la crescita ed il benessere psicofisico dei bambini, garantiscono sostegno al ruolo genitoriale e rispondono alla esigenza di avere luoghi che offrano al tempo stesso occasione di socializzazione positiva, incontro per i bambini e confronto per i genitori. Accolgono i bambini senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, religione e condizione economica. ***A – Finalità*** Coerente con la propria identità, il Nido D'Infanzia e il Micronido identificano come primari per la loro attività educativa i seguenti obiettivi: • La cura del benessere psicofisico del bambino; • La maturazione dell'identità, intesa come avvio della consapevolezza di un io globale che si esprime a più livelli: fisico, cognitivo, psichico, affettivo, socio-relazionale ed etico; • La valorizzazione di tutte le dimensioni della personalità per la realizzazione di uno sviluppo integrale nel rispetto dei ritmi di crescita di ogni bambino; • Lo sviluppo delle competenze, intese come sviluppo e maturazione di capacità e abilità psico-motorie, cognitive e socio-affettive; • La conquista dell'autonomia, intesa come la capacità del bambino ad avere idee personali, a saper scegliere, per poi saper interagire con realtà nuove o comunque diverse dalle proprie, partendo da principi comuni, quali la libertà, la giustizia, la solidarietà; • Lo sviluppo delle competenze comunicative e linguistiche; • L'offerta di occasioni di socialità. ***B - Lavoro Educativo*** L'intervento educativo in questa prima fase di vita del bambino si contraddistingue per il particolare impegno nel coniugare la funzione di cura con il sostegno alla potenzialità di sviluppo dei bambini, nel dare risposta ai loro bisogni materiali ed emotivi mentre si promuove la loro socialità e il loro interesse a conoscere. Ogni servizio per l'infanzia è un ecosistema di relazioni che si sviluppano attorno a un bambino protagonista, attivo e competente, dotato di risorse e abilità. Per creare un sistema relazionale positivo e ricco di potenzialità è richiesto agli educatori un particolare impegno che comporta la capacità di sapere modulare le proprie emozioni e sapere rispecchiare quelle dei bambini e dei loro genitori. L'ascolto, l'autocontrollo, il sincero interesse per ciascun bambino sono fondati sulla consapevolezza dei propri atteggiamenti, valori sostenuti da specifici strumenti professionali. Le attività educative sono organizzate privilegiando situazioni di piccolo gruppo e sono tese alla valorizzazione delle diversità individuali; in un'ottica di flessibilità operativa vengono predisposte in relazione all'età e alle scansioni della giornata. La cura educativa si declina nell'allestimento degli spazi, nella equilibrata scansione dei tempi della giornata educativa che deve armonizzare momenti di gioco, di riposo, di attività motorie, esperienze cognitive. L'instaurarsi di ritualità intorno a momenti importanti come l'accoglienza, i pasti, la cura, il sonno accompagna i bambini a fare esperienza del tempo, a riconoscerne ritmi e scansioni e riorganizzare mentalmente la giornata. ***C- Strategie di Inclusione*** Ogni bambino ha i propri tempi e modi di crescere e i contesti educativi devono essere capaci di sintonizzarsi con le esigenze peculiari di ognuno. Le strategie educative nei servizi per la prima infanzia devono ispirarsi al principio di inclusività: un ambiente inclusivo richiede, in questa particolare fascia di età, di armonizzare modalità di accoglienza, relazioni, contesti di apprendimento. Tale principio assume rilevanza nei confronti dei bambini con disabilità ai quali devono

	essere assicurate l'accoglienza e l'attivazione di tutti gli interventi necessari al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione. A fronte della presenza di bambini con disabilità, in relazione alle esigenze individuali ed alle specifiche scelte organizzative si dovrà incrementare la dotazione di personale specializzato nelle sezioni in cui gli stessi sono assegnati. ***D – Corresponsabilità Educativa*** Nei servizi socio-educativi i bambini non solo trovano nuove occasioni per sviluppare, apprendere e acquisire autonomia, ma devono anche riuscire a collocare tale nuova esperienza nel complesso della loro vita quotidiana, mettendo in relazione in modo armonico il mondo del servizio educativo con il proprio mondo familiare. La relazione educatori-genitori assume, pertanto, un ruolo importante nella costruzione di un'alleanza educativa con la famiglia, che si fonda sull'accoglienza, sull' ascolto, sul dialogo, sul confronto. La famiglia infatti è il luogo di identità e di appartenenza del bambino e svolge un compito educativo primario rispetto al quale il servizio educativo per l'infanzia si pone come complementare e integrativo. La famiglia diventa co-protagonista del progetto educativo che il servizio propone e pertanto diventa importante che il suo coinvolgimento non sia solo formale, ma si traduca in effettiva corresponsabilità. ***E - Servizi e Territorio*** I servizi per la prima infanzia sono una parte importante del tessuto sociale e culturale di un territorio, presidio di tutela per l'infanzia e costituiscono, pertanto, il primo nucleo di una comunità educante. A tal fine, i Nidi intrattengono rapporti con tutti i servizi sanitari, sociali, educativi e scolastici del territorio al fine di promuovere la rete dei rapporti inter-istituzionali e valorizzare le risorse esistenti nel territorio a supporto dei percorsi di crescita e di apprendimento dei bambini. In un'ottica di sistema integrato zerosei e di continuità tanto verticale, quanto orizzontale, il gestore è chiamato a confrontarsi tanto con le Scuole dell'Infanzia quanto con gli altri servizi educativi territoriali. Il servizio educativo, si connota, quindi, come promotore di iniziative, punto di partecipazione attiva per fare vivere esperienze educative esterne alla famiglia, aprendo i propri spazi anche alla comunità.

ART. 3 - ORARIO DI FUNZIONAMENTO E CALENDARIO DI APERTURA

Il Nido di Infanzia e il Micronido hanno carattere diurno e svolgono attività per 6 giorni settimanali (dal lunedì al sabato) dal mese di settembre al mese di luglio di ogni anno educativo.
I servizi saranno erogati secondo i seguenti moduli ed orari:

- Antimeridiano: dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle ore alle 15,30;
- A tempo pieno: dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 18,30 - e sabato dalle ore 7,30 alle ore alle 15,30

ART. 4 - IMPORTO MASSIMO PRESUNTO DELL'APPALTO

L'importo massimo contrattuale per l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, soggetto a ribasso di gara, è pari ad € 2.118.390,61 oltre IVA ai sensi di legge , di cui:

- Stima costo del personale: € 1.777.805,28
- Stima costo dei pasti : € 239.709,60
- Stima spese generali: € 100.875,73

Non riscontrando interferenze, per le quali intraprendere misure di prevenzione atte ad eliminare e/o ridurre tali rischi, per la fattispecie non occorre al momento l'elaborazione del "Duvri" ed i costi della sicurezza sono pertanto pari a zero.

ART. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

L'aggiudicazione del servizio verrà effettuata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 2 del citato Decreto Legislativo 36/2023.

ART. 6 - LUOGO DI SVOLGIMENTO DELSERVIZIO

Il servizio viene erogato:

A. per quanto riguarda il Nido d'Infanzia presso la struttura di proprietà del Comune di Misterbianco sita in via S. Antonio Abate n. 2 con una capacità recettiva massima di 45 bambini.

B. per quanto riguarda il Micronido presso la struttura di proprietà del Comune di Misterbianco sita in via Girolamo Li Causi con una capacità recettiva massima di 24 bambini.

I locali adibiti al servizio, gli arredi, le attrezzature e gli impianti, sono consegnati alla ditta aggiudicataria per tutta la durata dell'appalto, nello stato in cui si trovano, esclusivamente per la gestione del servizio in oggetto.

Prima dell'inizio dell'appalto sarà redatto analitico verbale contenente inventario, descrittivo dello stato di conservazione del mobilio e delle attrezzature, in contraddittorio tra le parti.

Alla scadenza la ditta appaltatrice è tenuta a consegnare i locali, gli arredi e le attrezzature, gli impianti in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.

La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale redatto con le stesse modalità. Gli eventuali danni ai beni mobili e immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dall'Amministrazione comunale e indicato nel verbale.

Trascorso inutilmente il termine l'Amministrazione comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti. In caso di disaccordo sull'importo la controversia sarà deferita al foro competente testé individuato nel Tribunale di Catania.

ART. 7 - UTENZA

L'ammissione dei bambini avviene in base alla graduatoria gestita dal Comune di Misterbianco secondo le modalità del vigente Regolamento comunale per la gestione dell'Asilo Nido.

L'attività educativa ed assistenziale deve essere garantita anche a favore dei bambini con disabilità, nei confronti dei quali è previsto il servizio educativo ed assistenziale personalizzato. I costi per l'eventuale assistenza ad personam per bambini disabili gravi sono a carico del Comune.

Particolare attenzione dovrà essere riservata ai bambini in condizione di fragilità provenienti da famiglie in condizione di disagio sociale e/o sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. L'educatore di riferimento dovrà rendersi disponibile per riunioni di rete con il Servizio Sociale e i servizi specialistici e per collaborare alla realizzazione del progetto individualizzato. L'inserimento di tutti i bambini nel nido avverrà, oltre che nel rispetto del vigente regolamento del servizio, con la gradualità necessaria, secondo il progetto tecnico-educativo presentato in sede di gara.

ART. 8 - PERSONALE IMPIEGATO– FUNZIONI E REQUISITI

Lo standard del personale in organico, educativo ed ausiliario, dovrà rispettare i rapporti numerici stabiliti dalla vigente normativa regionale ed essere in possesso dei titoli di studio e professionali previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente alla data di avvio del servizio ed alle successive modifiche e integrazioni intervenute nel periodo di durata dell'appalto.

Tutto il personale dovrà altresì essere in possesso di idonea documentazione sanitaria prevista dalla vigente normativa.

A. **Nel Nido d'Infanzia** operano stabilmente gli educatori, di cui uno con funzioni di coordinatore, gli ausiliari addetti ai servizi, ed un cuoco come sotto meglio descritto:

- ***Riguardo al servizio antimeridiano:***

Educatori: n. 6 di cui 1 con funzioni anche di coordinatore

Gli educatori (livello D1 del CCNL Coop. Sociali – educatore con funzioni di coordinatore livello D2 del CCNL Coop. Sociali) concorrono mediante il loro operato al conseguimento degli obiettivi di armonico sviluppo psicofisico e di socializzazione dei bambini, nonché dell'integrazione con l'azione educativa della famiglia, attraverso le seguenti attività quotidiane:

- Progettazione, programmazione e gestione delle attività educative, didattiche e di cura dei bambini;
- Verifica Funzioni di igiene, pulizia;
- Cura e vigilanza nella somministrazione dei cibi con particolare attenzione alle diete speciali;
- Partecipazione ai momenti di verifica e discussione circa l'andamento dei casi e delle attività;
- Gestione dei rapporti diretti con le famiglie, gruppi e istituzioni sociali;

- Raccolta sistematica, mediante osservazioni sui bambini, di elementi utili alla valutazione e verifica degli interventi educativi.

Devono essere garantiti i rapporti numerici educatori/bambini stabiliti dalla normativa regionale.
Per esigenze di servizio potrà essere prevista una articolazione dell'orario di lavoro attraverso l'utilizzo di personale a tempo parziale.
Requisiti richiesti :
Gli educatori dei servizi per la prima infanzia dovranno essere in possesso dei titoli di studio indicati nel DPRS n. 126 del 16 Maggio 2013 "Nuovi standards strutturali ed organizzativi di prima infanzia, allegato 1, art.5 .
Ad uno degli educatori è attribuita la funzione di coordinatore al quale compete il mantenimento delle relazioni con il referente comunale e, per quanto necessario, con i servizi comunali. Il coordinatore risponde della attuazione delle attività programmate, della loro organizzazione interna, nonché della verifica dei programmi attuati. A lui competono funzioni di organizzazione del personale impegnato, la predisposizione delle sostituzioni nonché ogni altra attività quotidiana atta a garantire il buon funzionamento ordinario della struttura.
Ausiliari n. 4:
Gli ausiliari (livello B1 del CCNL Coop. Soc.) con assolvimento della scuola dell'obbligo ed esperienza nel ruolo presso servizi socio educativi almeno semestrale, sono addetti ai servizi generali e garantiscono le quotidiane funzioni di igiene e pulizia delle strutture, e di supporto al gruppo degli educatori per lo svolgimento delle funzioni di accudimento dei bambini (igiene personale, accompagnamenti, mensa, etc). Il personale ausiliario si occupa del servizio di lavanderia in quanto la biancheria da mensa e da letto viene lavata presso il Nido di infanzia.
Cuoco n. 1:
Il cuoco (livello C1 del CCNL Coop Soc.), in possesso dell'attestato di qualificazione secondo la normativa vigente in materia di igiene dell'alimentazione e preparazione pasti, con almeno un'esperienza semestrale nell'ambito dei servizi socio–assistenziali, provvede agli ordini delle derrate necessarie, seguendo scrupolosamente le tabelle dietetiche appositamente approvate dall'ASP competente, alla preparazione dei pasti e si occupa della pulizia della cucina, delle attrezzature e materiali utilizzati seguendo le procedure contenute nel manuale HACCP.

- ***Riguardo al servizio a tempo pieno:***

In aggiunta al personale sopra indicato nelle ore antimeridiane sono previste le seguenti figure professionali nelle ore pomeridiane:
per la prima annualità (febbraio-dicembre 2024):
- n. 1 Educatore
- n. 1 Ausiliario

per le annualità successive (da gennaio 2025 fino al luglio 2027):
- n. 2 Educatori
- n. 2 Ausiliari

B. ***Nel micronido*** operano stabilmente gli educatori, di cui uno con funzioni di coordinatore, gli ausiliari addetti ai servizi, ed un cuoco come sotto meglio descritto.

- ***Riguardo al servizio antimeridiano:***

Educatori: n. 3 di cui 1 con funzioni anche di coordinatore
Gli educatori (livello D1 del CCNL Coop. Sociali – educatore con funzioni di coordinatore livello D2 del CCNL Coop. Sociali) concorrono mediante il loro operato al conseguimento degli obiettivi di armonico sviluppo psicofisico e di socializzazione dei bambini, nonché dell'integrazione con l'azione educativa della famiglia, attraverso le seguenti attività quotidiane:

- Progettazione, programmazione e gestione delle attività educative, didattiche e di cura dei bambini;
- Verifica Funzioni di igiene, pulizia;
- Cura e vigilanza nella somministrazione dei cibi con particolare attenzione alle diete speciali;
- Partecipazione ai momenti di verifica e discussione circa l'andamento dei casi e delle attività;
- Gestione dei rapporti diretti con le famiglie, gruppi e istituzioni sociali;
- Raccolta sistematica, mediante osservazioni sui bambini, di elementi utili alla valutazione e verifica degli interventi educativi.

Devono essere garantiti i rapporti numerici educatori/bambini stabiliti dalla normativa regionale.
Per esigenze di servizio potrà essere prevista una articolazione dell'orario di lavoro attraverso l'utilizzo di personale a tempo parziale.
Requisiti richiesti :
Gli educatori dei servizi per la prima infanzia dovranno essere in possesso dei titoli di studio indicati nel DPRS n. 126 del 16 Maggio 2013 "Nuovi standards strutturali ed organizzativi di prima infanzia, allegato 1, art.5 .
Ad uno degli educatori è attribuita la funzione di coordinatore al quale compete il mantenimento delle relazioni con il referente comunale e, per quanto necessario, con i servizi comunali. Il coordinatore risponde della attuazione delle attività programmate, della loro organizzazione interna, nonché della verifica dei programmi attuati. A lui competono funzioni di organizzazione del personale impegnato, la predisposizione delle sostituzioni nonché ogni altra attività quotidiana atta a garantire il buon funzionamento ordinario della struttura.
Ausiliari n. 2:
Gli ausiliari (livello B1 del CCNL Coop. Soc.) con assolvimento della scuola dell'obbligo ed esperienza nel ruolo presso servizi socio educativi almeno semestrale, sono addetti ai servizi generali e garantiscono le quotidiane funzioni di igiene e pulizia delle strutture, e di supporto al gruppo degli educatori per lo svolgimento delle funzioni di accudimento dei bambini (igiene personale, accompagnamenti, mensa, etc). Il personale ausiliario si occupa del servizio di lavanderia in quanto la biancheria da mensa e da letto viene lavata presso il Micro nido.
Cuoco n. 1:
Il cuoco (livello C1 del CCNL Coop Soc.), in possesso dell'attestato di qualificazione secondo la normativa vigente in materia di igiene dell'alimentazione e preparazione pasti, con almeno un'esperienza semestrale nell'ambito dei servizi socio–assistenziali, provvede agli ordini delle derrate necessarie, seguendo scrupolosamente le tabelle dietetiche appositamente approvate dall'ASP competente, alla preparazione dei pasti e si occupa della pulizia della cucina, delle attrezzature e materiali utilizzati seguendo le procedure contenute nel manuale HACCP.

- ***Riguardo al servizio a tempo pieno:***

In aggiunta al personale sopra indicato nelle ore antimeridiane sono previste le seguenti figure professionali nelle ore pomeridiane:
- n. 1 Educatore
- n. 1 Ausiliario

ART.9 - DOVERI DEL PERSONALE

Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed esibire, a richiesta, apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
Il personale è tenuto all'osservanza del Codice di comportamento adottato dal Comune di Misterbianco, pertanto, l'appaltatore dovrà impartire idonee disposizioni in tal senso.
Il personale della Ditta aggiudicataria è tenuto all'osservanza delle vigenti norme in materia di rispetto della privacy, nonché a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

ART. 10 - VOLONTARI E TIROCINANTI

L'eventuale impiego di volontari da parte dell'affidatario potrà avvenire solo segnalando all'ente in modo esplicito:
- Il ruolo, l'ambito e le modalità di utilizzo degli stessi
- La garanzia della copertura assicurativa, a carico della impresa aggiudicataria.

Per i tirocinanti o stagisti deve essere predisposta da parte della ditta aggiudicataria apposita convenzione con la Scuola Secondaria di Secondo grado o con l'Università redigendo un progetto formativo con l'individuazione di un tutor all'interno del personale educativo del Nido. La convenzione stipulata con le Scuole deve essere comunicata al referente comunale prima dell'inizio del tirocinio.
In nessun caso le prestazioni dei volontari e dei tirocinanti concorrono agli standard gestionali.

ART. 11 - PRESTAZIONI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'aggiudicatario è tenuto a gestire il servizio oggetto del presente capitolato con propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative e del progetto educativo ed organizzativo presentato in sede presentazione dell'offerta.
La gestione del servizio è fatta sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'appaltatore che risponde in proprio dell'esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti del Comune di Misterbianco.
La ditta è tenuta inoltre a sollevare il Comune da qualunque pretesa che nei suoi confronti fosse fatta valere da terzi, assumendo in proprio l'eventuale lite.
Oltre a quanto stabilito in altri articoli del presente capitolato, l'aggiudicatario si impegna a:

- Produrre prima dell'inizio del servizio il Piano della Sicurezza ed eventuali successivi aggiornamenti nel corso della durata dell'appalto.
- Trasmettere all'inizio del servizio l'elenco aggiornato di tutto il personale impiegato in servizio, indicando nome, cognome, dati anagrafici, qualifica, titolo di studio e curriculum vitae nonché a trasmettere immediatamente qualsiasi variazione intervenuta.
- Garantire il rispetto delle tabelle dietetiche qualitative e quantitative approvate dalle autorità sanitarie competenti, nonché delle norme igienico-sanitarie previste in materia.
- Inviare mensilmente gli elenchi dei bambini iscritti e frequentanti ai fini del conteggio del corrispettivo e le relative fatture.
- Predisporre una relazione finale sull'attività complessiva svolta, sui risultati conseguiti relativamente alle attività oggetto del presente appalto.

In caso di necessità di un intervento a carico del Comune, l'appaltatore è tenuto ad informare il medesimo prontamente.
L'appaltatore deve altresì rispettare i seguenti vincoli:

1) divieto di effettuare modifiche alle strutture e agli impianti (elettrico, idrico sanitario, termico, antintrusione, etc.), nonché di rimuovere porte o serramenti;
2) obbligo del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'immobile (conseguente divieto di ostruire le uscite di sicurezza e/o di apporre chiavistelli, lucchetti o altro sulle uscite dotate di maniglioni antipanico).

ART. 12 - FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO E DIDATTICO

Il Gestore è tenuto a provvedere all'acquisto di tutte le forniture di facile consumo occorrenti al buon funzionamento del servizio ed in particolare:

- pannolini di varie misure con rivestimento esterno tipo tessuto traspirante;
- prodotti igienico-sanitari per le operazioni di igiene e pulizia dei bambini, quali detergente liquido neutro, shampoo, crema all'ossido di zinco in tubetto, rotolo di lenzuolo medico a due veli, salviette igieniche in cellulosa due veli, guanti in lattice monouso, liquido disinfettante per tettarelle e giochi, flaconcini monouso di soluzione fisiologica, e prodotti similari;
- biancheria per bambini quali lenzuola, federe, bavaglini, copertine e prodotti similari;
- giochi, materiale didattico di consumo cancelleria e supporti didattici per i bambini;
- materiale di primo soccorso, farmaci antipiretici;
- soprascarpe e dispositivi di protezione individuale per tutto il personale in servizio;

Il materiale usato dovrà essere di prima qualità specificamente idoneo per bambini di età 0/3 anni. La Ditta è tenuta a trasmettere a richiesta del Committente le schede tecniche dei materiali utilizzati per le opportune verifiche.
Su richiesta della stazione appaltante, sentito il servizio sanitario competente, la Ditta dovrà provvedere alla sostituzione del suddetto materiale con altro indicato dagli esperti sanitari, anche nei casi riguardanti singoli utenti affetti da allergie.
Qualora la ditta aggiudicataria non fornisca il materiale di cui sopra, su segnalazione del referente comunale, la stazione appaltante procederà ad acquistare il materiale mancante e dai pagamenti del mese successivo verrà detratto l'ammontare dall'acquisto effettuato dal Comune.

ART. 13 - SERVIZI AUSILIARI

I servizi ausiliari sono a carico della Ditta aggiudicataria, che provvede quindi, sia al servizio di pulizia che al servizio di preparazione pasti. In particolare il gestore si occupa delle fornitura del materiale di pulizia necessario e garantisce con proprio personale, le seguenti preminenti operazioni:
a) PULIZIA AREE INTERNE ED ESTERNE

a.1) pulizia e sanificazione quotidiana di tutti i locali interni, dei mobili, suppellettili, materiale pedagogico ed attrezzature dell'area esterna di pertinenza;
a.2) mantenimento della pulizia dei servizi igienici durante tutta la giornata;
a.3) pulizia straordinaria almeno due volte all'anno (vacanze natalizie ed estive) di tutta la struttura;
a.4) pulizia area esterna di pertinenza.
a.5) manutenzioni ordinarie della struttura, delle attrezzature e del giardino
Il Gestore fornisce l'adeguato abbigliamento per il personale impiegato nelle attività di pulizia.
b) PREPARAZIONE PASTI
b.1) fornitura derrate alimentari, secondo le indicazione delle tabelle dietetiche appositamente approvate dall'ASP;
b.2) preparazione in loco dei pasti;
b.3) pulizia cucina, arredi ed attrezzature utilizzate per il servizio;
b 4) predisposizione, aggiornamento e applicazione del manuale HACCP (D. Lgs. 155/97) con relativa responsabilità.
b 5) Fornitura materiali per l'uso di cucina oltre a quelli già in dotazione e relative sostituzioni in caso di bisogno
La Ditta aggiudicataria fornisce l'adeguato abbigliamento al personale impiegato nelle attività di cucina.
Sui servizi ausiliari di cui sopra, ed in particolare su quelli riguardanti la preparazione dei pasti, la stazione appaltante si riserva la facoltà di eseguire o far eseguire da ditta specializzata appositi controlli sulla qualità del servizio effettuato.

ART.14 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il Gestore ha il compito di provvedere alla formazione/aggiornamento del proprio personale, pertanto dovrà predisporre un Piano di Formazione e/o aggiornamento di almeno 10 ore complessive per ciascun operatore, organizzando a suo carico la frequenza ai corsi, tenuti da formatori qualificati di comprovata esperienza, specifici per il lavoro svolto da ciascun dipendente, come risultante dall'offerta, comunicando al Committente in sede preventiva la data, il luogo e l'argomento dei corsi.
Per lo svolgimento dei corsi di formazione la ditta affidataria potrà utilizzare anche la sede dei Nidi d'infanzia comunale al di fuori dell'orario di apertura del servizio.
Al corso potrà partecipare anche un rappresentante del Comune.

ART.15 - PROGETTO TECNICO- GESTIONALE

Per la gestione del servizio oggetto del presente appalto le imprese partecipanti dovranno produrre un progetto tecnico-gestionale nel quale, ai fini della valutazione dell'offerta, dovranno essere illustrati dettagliatamente i seguenti aspetti:

- Obiettivi, priorità e strategie educative;
- Obiettivi specifici del progetto educativo declinati in relazione alle diverse età e competenze dei minori presenti;
- Routine educative e organizzazione dei tempi della giornata educativa;
- I contesti educativi: organizzazione degli spazi del servizio;
- Strategie di accoglienza e progetto di ambientamento;
- Strategie e azioni per l'inclusione;
- Corresponsabilità educativa e partecipazione delle famiglie;
- Continuità educativa e relazioni con le scuole dell'infanzia e del territorio;
- Verifica e valutazione dei percorsi educativi;
- Organizzazione del personale;
- Modalità utilizzate per il contenimento del tourn-over al fine di mantenere la continuità educativa;
- Piano formativo ed aggiornamento del personale in aggiunta oltre a quello richiesto all'art.14;
- Possibilità di utilizzare risorse professionali aggiuntive a fronte della presenza di bambini con problematicità in assenza di diagnosi;
- Iniziative di collaborazione e scambio con altri servizi del territorio

ART. 16 - CLAUSOLA SOCIALE

L'offerta, come previsto dall'art 57 c.1 del D.lgs. 36/2023, dovrà prevedere misure orientate, tra l'altro, a garantire:

- le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
- la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'U.E., fermo restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto.

ART.17 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

I locali forniti, che dovranno essere visionati dalle Ditte che intendono partecipare, sono completamente arredati, dotati di materiali ludici didattici in buone condizioni.
Sono a carico del Comune:
- la raccolta delle iscrizioni al servizio e la formazione della graduatoria di ammissione;
- la determinazione delle rette dell'utenza e la loro riscossione;
- il costo delle utenze di gas, energia elettrica, acqua, telefonia;
- la tariffa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti;
- la manutenzione straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi.

SEZIONE 2 – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE

ART. 18 - DURATA E DECORRENZA DELL'APPALTO

Il contratto ha la durata complessiva di mesi 39, con decorrenza:

A. per il Nido d'Infanzia indicativamente dal 01/02/2024, o dalla data di attivazione del servizio se successiva al 01 febbraio, fino al 31/07/2027, rispettando la chiusura per tutti i giorni festivi e per il mese di agosto di ciascun anno educativo.
B. Per il micronido indicativamente dal 01/09/2024, o dalla data di attivazione del servizio se successiva al 01 settembre, fino al 31/07/2027, rispettando la chiusura per tutti i giorni festivi e per il mese di agosto di ciascun anno educativo

Eventuali richieste di chiusura diverse dalle suddette dovranno essere autorizzate dall' Amministrazione Comunale, previo consenso dei genitori dei minori iscritti e frequentanti, attestato con nota scritta della ditta appaltatrice, allegata alla richiesta di cui sopra, che dovrà pervenire almeno 5 (cinque) giorni prima. In tal caso l'importo mensile che il Comune dovrà corrispondere alla Ditta sarà ridotto in proporzione al numero di chiusure giornaliere concesse (es. riduzione di 1/30 in caso di una chiusura).
Le prestazioni contrattuali decorreranno dalla data indicata nella comunicazione di avvio delle prestazioni, redatta ai sensi dell'art. 19 del D.M. 49/2018, a firma del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dell'Appaltatore. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta o se il verbale di avvio delle prestazioni, firmato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto ed inviato via Pec all'Appaltatore, non viene restituito entro 2 giorni, via PEC, sottoscritto digitalmente, viene fissato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto un nuovo termine, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

ART. 19 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

L'Amministrazione, visto l'art. 17 co. 8 del Codice dei Contratti Pubblici, si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con apposito verbale di avvio dell'esecuzione a firma del Direttore dell'esecuzione e dell'Appaltatore anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all' art.117 del Codice die Contratti. In tal caso il verbale di consegna indica le prestazioni che l'Operatore Economico deve immediatamente eseguire.

ART. 20 - VARIAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PRESTAZIONE

Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte dell'Amministrazione, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza del quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.
Nel caso in cui l'Amministrazione richieda un aumento delle prestazioni, la cauzione definitiva di cui all'articolo 31 del presente capitolato dovrà essere adeguatamente integrata.

ART.21 -CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. La sospensione è disposta dal RUP o, nei casi di cui all'art. 121 del D.Lgs 36/2023, dal Direttore dell'esecuzione, compilando apposito verbale sottoscritto dall'appaltatore ed inviato al RUP.

La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'aggiudicatario, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e comporta un differimento dei termini contrattuali iniziali.

All'aggiudicatario non è dovuto alcun compenso o indennizzo per la sospensione, disposta in conformità a quanto sopradetto.

Nel caso di sospensioni che superino 1/4 del periodo di esecuzione contrattuale e, comunque sei mesi complessivi, è facoltà dell'Appaltatore chiedere lo scioglimento del contratto senza diritto a indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui l'Amministrazione si opponga allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione d ei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati (Cfr art 121- comma 5 del D.Lgs. 36/2023).

ART. 22 - SUBAPPALTO

Il servizio di gestione dei nidi d'infanzia dovrà essere eseguito integralmente direttamente dall'aggiudicatario, in ragione dell'alta intensità di manodopera nonché della costante complementarietà delle prestazioni curate dal personale a favore dei bambini fruitori del servizio, per promuoverne il benessere all'interno di un ambiente attento e protetto.

ART.23 – SUPERVIZIONE DEL SERVIZIO, VERIFICA E CONTROLLO

All'Amministrazione Comunale spetta la supervisione del servizio, consistente nella verifica dell'attività svolta. Nello specifico il Direttore dell'Esecuzione del Contratto appositamente nominato potrà disporre, in qualsiasi momento i controlli ritenuti necessari al fine di garantire:

a) l'osservanza degli adempimenti previsti dal presente Capitolato;
b) la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'aggiudicazione;
c) il rispetto dei diritti degli utenti.

Alla ditta affidataria è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica su temi o problemi autonomamente individuati.

L'affidataria è l'unica responsabile del corretto svolgimento del servizio per il quale impegnerà i necessari operatori, che dovranno uniformarsi agli indirizzi emanati dall'Amministrazione comunale.

Resta facoltà dell'Amministrazione di richiedere in qualsiasi momento informazioni al fine di constatare il regolare funzionamento del servizio, l'efficienza e l'efficacia della gestione.

Con cadenza mensile (salvo diverso accordo tra le parti sulla base delle esigenze accertate) si svolgerà un incontro, del quale dovrà rimanere agli atti apposito verbale) tra il referente comunale e la referente della ditta affidataria al fine di valutare l'andamento delle attività e per le altre esigenze di coordinamento che si manifesteranno in itinere.

Il referente educativo della Ditta appaltatrice, di concerto con il referente comunale dovrà presentare al termine dell'anno educativo, entro il 31 luglio, una relazione di verifica e valutazione del Progetto educativo e delle attività svolte.

Art. 24 -RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE-PENALITA'

Considerato che il servizio oggetto del presente appalto è da ritenersi di utilità pubblica l'aggiudicatario dovrà eseguire il servizio nei modi, termini e forme previsti dagli atti contrattuali.

L' affidataria, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni presenti e future emanate dall'Amministrazione Comunale.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'impresa e da questa non giustificato, il servizio non venga espletato in maniera conforme a quanto previsto dal presente capitolato e dal progetto presentato dall'impresa in sede di offerta, l'Amministrazione applicherà all'impresa le seguenti penali:

a) € 2.500,00 per ogni giorno di interruzione del servizio o per mancato preavviso in caso di sciopero;

b) € 2.000,00:
- per condizioni igieniche carenti attestate dagli organismi preposti al controllo o incaricati dal comune;
- per mancata o inadeguata attuazione degli interventi e delle attività previste nel progetto tecnico gestionale presentato in sede di gara;
- per mancata o irregolare applicazione delle norme sui contratti di lavoro;
- per pregiudizievole e doloso comportamento da parte degli operatori che causi danno agli utenti;
- per violazione delle norme sulla privacy;

c) € 1.000,00 qualora la ditta aggiudicataria non impieghi personale adeguato numericamente e abbia un turnover di forza lavoro superiore a 2/5 delle forze presenti nell'arco di un anno educativo;
d) € 500,00 per ogni giorno di mancato utilizzo di figura professionale idonea secondo quanto previsto dalla vigente legislazione, con l'obbligo dell'immediata sostituzione di personale.
L'applicazione delle penali in tutti i casi descritti, dovrà essere preceduta da regolare contestazione di addebito entro 72 ore dal verificarsi del fatto o dal momento in cui l'Amministrazione Comunale ne sia venuta a conoscenza.
All'affidataria sarà assegnato un termine non inferiore a 5 giorni, dal ricevimento della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni.
Trascorso tale termine, senza che l'affidataria abbia presentato le proprie difese o nel caso in cui venga riscontrata l'esistenza della violazione contrattuale, si provvederà all'applicazione della penale.
L'applicazione della sanzioni non impedisce, in caso di risoluzione del contratto, il risarcimento di eventuali maggiori danni.
Se l'impresa sarà sottoposta al pagamento di tre penali nel corso di un anno contrattuale, il contratto si intenderà risolto ed aggiudicato alla seconda in graduatoria.
L'Amministrazione riscuoterà la fideiussione a titolo di risarcimento del danno ed addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute.

ART.25 - CONTRATTO DI LAVORO DEL PERSONALE

L'aggiudicatario ancorché non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
L'appaltatore aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
La ditta si impegna ad impiegare per il servizio e per tutta la durata del contratto il medesimo personale al fine di garantire la continuità nel servizio. Non saranno tollerati turnover di personale, se non per cause di forza maggiore, superiori ai 2/5 delle forze presenti, nell'arco di un anno educativo. Il superamento di tale limite senza giustificati motivi potrà essere causa di risoluzione del contratto con il conseguente affidamento del servizio alla seconda ditta in graduatoria e con l'addebito delle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione.
L'aggiudicataria si impegna ad instaurare rapporti di lavoro dipendente nei confronti delle figure professionali coinvolte. Per le suddette figure professionali, l'aggiudicataria può ricorrere a rapporti di lavoro "atipici" ai sensi della normativa vigente per fare fronte a situazioni particolari (periodi di avviamento, sostituzioni di personale dimesso, personale saltuario in sostituzione, integrazioni di organici in periodi o fasce orarie di particolare intensità operativa, ecc.). In ogni caso, il ricorso a figure contrattuali "atipiche" è da intendersi limitato a situazioni particolari e deve sempre essere motivato. L'appaltatore si impegna ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in particolare del D.Lgs n. 81/2008.
Il Comune di Misterbianco richiede, inoltre, l'impegno ad applicare per tutti i lavoratori, soci e non soci in caso di cooperative, anche in deroga ad eventuali difformi regolamenti interni, le condizioni retributive, previdenziali ed assicurative previste dal CCNL di riferimento. In particolare si richiede l'impegno a garantire a tutti i lavoratori, soci e non soci, senza distinzione alcuna, il godimento delle ferie, le indennità di malattia,

i permessi matrimoniali, l'accantonamento TFR, la maturazione del periodo di ferie, le mensilità aggiuntive, sempre e comunque in misura non inferiore a quanto previsto dal CCNL.
La "ratio" sottesa alla presente disciplina è rappresentata dall'intento di evitare che gli stimoli competitivi dei concorrenti si focalizzino sul costo del lavoro, comprimendolo attraverso l'utilizzo del rapporto di associazione o del salario convenzionale, con discapito dei soci lavoratori e con riduzione della qualità delle prestazioni e dei livelli di servizio all'utenza.
L'Amministrazione acquisirà in sede di aggiudicazione, di liquidazione delle fatture e di rilascio del certificato di conformità, dagli organi competenti il DURC al fine di verificare la regolarità contributiva.
In caso di ottenimento di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva si applicheranno le disposizioni di legge vigenti.

ART 26 - NORME DI SICUREZZA
La ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss-mm-ii. in materia di sicurezza. A tal fine dovrà predisporre e rendere disponibile copia del proprio documento di valutazione dei rischi e comunicare al momento della stipula del contratto il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

SEZIONE 3 – DISCIPLINA ECON0MICA

ART.27 –CORRISPETTIVO E PAGAMENTI
Il corrispettivo per l'appalto del servizio verrà erogato mensilmente, dietro presentazione di fattura con allegato l'elenco mensile delle presenze dei minori regolarmente iscritti, copia del registro delle presenze del personale ed una relazione sulle attività svolte.
Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs 36/2023, sarà operata una trattenuta dello 0.50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio di DURC regolare.
Ritardi nel pagamento oltre tale termine comportano l'applicazione degli interessi di legge; l'eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte della ditta aggiudicataria la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto.
In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione.
Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopradetti (conformità prestazioni e DURC) l'appaltatore non potrà opporre eccezione all'Amministrazione né avrà diritto al risarcimento del danno né ad alcuna pretesa.

ART. 28 –REVISIONE CORRISPETTIVI
A partire dalla seconda annualità contrattuale e precisamente dal 1° settembre 2025, (secondo anno di esecuzione), i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 60 del decreto legislativo 36/2023.
La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5 per cento dell'importo complessivo e viene operata nella misura dell' 80% della variazione stessa.
La revisione del corrispettivo viene operata con riferimento ai seguenti indici:
- indice delle retribuzioni contrattuali orarie per quanto riguarda il personale
- indice Istat FOI dei prezzi al consumo con riferimento ai materiali utilizzati per l'erogazione del servizio (a titolo esemplificativo: cancelleria, pasti, prodotti per l'igiene e cura della persona e degli ambienti, ecc)

La procedura di revisione del prezzo in aumento viene attivata su richiesta dell'appaltatore a mezzo PEC, documentata in maniera specifica sui maggiori costi sostenuti per gli adempimenti contrattuali (a titolo di esempio: fatture pagate per l'acquisto di materiali, rinnovo del CCNL, etc.). Il RUP, supportato dal Direttore dell'Esecuzione, condurrà una istruttoria ai fini di approvare o respingere la richiesta entro il termine di 30 giorni, pronunciandosi con provvedimento motivato e, in caso di accoglimento, determinando l'importo della compensazione.
In caso di revisione di prezzi in diminuzione, la procedura viene attivata d'ufficio dal RUP che al termine dell'istruttoria, con provvedimento motivato, determina l'importo della compensazione a favore del Comune e lo notifica all'appaltatore con PEC.

La revisione del prezzo è ammessa una sola volta per ogni annualità e non ha efficacia retroattiva.

ART. 29 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs 36/2023 è vietata la cessione del contratto da parte dell'Appaltatore, fatto salvo quanto previsto dal successivo art.120 – comma 1 lett d).
E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120-comma 12.

ART. 30 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
L'appaltatore deve mettere a disposizione, a propria cure e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire, il Direttore dell'esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'appaltatore.
La verifica di conformità è conclusa non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo entro quindici giorni dal ricevimento. All'atto della firma l'Appaltatore può iscrivere contestazioni rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
Il Certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla sua emissione.

SEZIONE 4 – CAUZIONE E GARANZIE

ART. 31 – CAUZIONE DEFINITIVA

Per la garanzia definitiva, si applica quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 36/202.
Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione, secondo le modalità previste dall'art. 106 del citato decreto, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
La cauzione in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni di cui all'art. 106 comma 8 del D. Lgs. 36/2023.

ART.32 – OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati. La polizza per responsabilità civile, per danni causati a terzi o persone (compreso il personale dell'Amministrazione), animali e cose, con esclusivo riferimento alla prestazione in questione, dovrà avere il seguente massimale:

➢ Euro 7.000.000,00=(settemilioni/00).

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione.
Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni al R.U.P., unitamente alla quietanza di

intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.
La copertura assicurativa, che dovrà coprire anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici, decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione.
Qualora l'appaltatore sia un RTI sarà a cura dell'impresa capogruppo presentare la suddetta polizza.

SEZIONE 5 – NORME FINALI

ART. 33 - RESPONSABILITA'

L'affidataria solleva l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa, azione o rivalsa che possa derivargli da terzi per mancato adempimento di quanto prescritto nel presente capitolato, degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna.
Le spese che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore e da questo in ogni caso rimborsate.
La ditta affidataria è sempre responsabile sia verso il Comune che verso i terzi dell'esecuzione di tutti i servizi assunti.
Essa è anche responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti o dei collaboratori a qualsiasi titolo e degli eventuali danni che da essi possono derivare al Comune o ai terzi.

ART. 34 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di cui al presente capitolato deve considerarsi servizio pubblico.
Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità di sorta, se comunicate tempestivamente alle parti.
In caso di sciopero del personale dipendente della società aggiudicataria, gli utenti e l'Amministrazione Comunale devono essere avvisati con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi rispetto al giorno in cui si verifica l'evento.
In caso di interruzione del servizio per cause imputabili all'aggiudicatario, il Comune si riserva la facoltà di addebitare allo stesso i danni conseguenti.

ART. 35 - DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

In materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, la ditta deve fornire ogni informazione utile all'Amministrazione per adempiere alla legge n. 190/2012 e il successivo Decreto Lgs 33/2013 e ss.mm.ii. ed in particolare così come modificati dal decreto legislativo 97/2016.
In ottemperanza alle misure anticorruzione previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione della stazione appaltante, alle dipendenze della ditta aggiudicataria non dovranno essere presenti le persone di cui all'art. 53 comma 16 ter del decreto 165/2001. La committenza prevede azioni di monitoraggio annuale relative al rispetto del divieto di cui all'articolo anzi citato.

ART. 36 - RECESSO UNILATERALE DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del codice civile in qualunque tempo e fino al termine del servizio.
Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera PEC.
Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.
Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- alle prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'amministrazione;
- alle spese sostenute dall'appaltatore.

ART. 37 -RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei modi e nelle forme di legge come previsti dall'art. 122 del decreto legislativo 36/2023.
L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto. L'accertamento della causa risolutiva è preceduto da diffida intimata all'appaltatore ed è esecutiva alla scadenza del termine stabilito per ottemperare alle prescrizioni imposte.
Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:
inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza contributiva,

- inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
- inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
- inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali
- subappalto non autorizzato;
- nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
- nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente Capitolato;
- per violazione degli obblighi di cui all'art. 25 Bis del D.P.R. n. 313/2002, integrato dall'art. 2 del Decreto Legislativo n.39/2014 in attuazione della Direttiva dell'Unione Europea 2011/93, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;
- nel caso di mancato avvio del servizio;
- nel caso di interruzione del servizio non dipendente da cause di forza maggiore;
- per reiterata irregolarità contributiva e retributiva potrà essere motivo ovvero causa sufficiente a determinare la risoluzione contrattuale;
- per cessione parziale o totale del contratto a terzi nonché cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, di diritti ed obblighi inerenti al presente contratto;
- per dichiarazione di fallimento della ditta aggiudicataria;
- per turnover di forza lavoro superiore a 2/5 delle forze presenti nell'arco di un anno educativo;
- per ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2 del DPR 62 del 16/04/2013, è anche causa di risoluzione del contratto, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, così come il mancato rispetto del Codice di comportamento dei Dipendenti del Comune di Misterbianco ultimamente adottato con deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta comunale, n. 26 del 11.03.2021.
In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Nel caso di avvio delle prestazioni contrattuali in pendenza di stipulazione contrattuale, si potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni, qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento o fattispecie richiamate nel presente articolo.
La stazione appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del D.lgs. 36/2023, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di gara.

ART. 38 - STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica a cura dell'ufficiale Rogante dell'Amministrazione. All'aggiudicatario sarà richiesta la disponibilità della firma digitale.
Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'Appaltatore.
Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

La sottoscrizione del contratto è subordinata agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia (Decreto Legislativo n. 159/2011).
Ove nel termine fissato l'affidatario non proceda alla firma del contratto, questo Comune avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e di procedere all'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti leggi. L'Amministrazione Comunale potrà affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.
Ai sensi dell'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dell' allegato I.4 al citato decreto l'imposta di bollo a carico dell'appaltatore è determinata in proporzione al valore dell'appalto e deve essere corrisposta in unica soluzione al momento della stipula del contratto .

ART.39 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il presente Capitolato Speciale;
- la relazione tecnica-illustrativa;
- la stima economica del servizio;
- il documento contenente l'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara.

ART.40 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti.
L'Appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.
L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.
Il Comune di Misterbianco è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto di servizi/forniture, il Comune di Misterbianco ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, pena l'esclusione dalla gara, di sottoscrivere e consegnare congiuntamente all'offerta il Patto di Integrità il cui schema è stato approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria - con i poteri di Giunta - n.25 del 15/11/2019.
Con l'inserimento di tale Patto di Integrità si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato.

ART. 41 GARANZIA DI PROTEZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO EX ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

I dati e le notizie di cui l'impresa aggiudicataria verrà a conoscenza nell'espletamento del servizio sono segreti e riservati. In particolare il soggetto aggiudicatario è tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio sul contenuto degli atti e dei documenti nonché sui fatti e sulle notizie di qualunque tipo di cui sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento del contratto. Il soggetto è tenuto a dare istruzione al proprio personale affinché tutte le informazioni acquisite in occasione dello svolgimento del servizio vengono considerate riservate e come tali vengano trattate.
L'aggiudicatario è tenuto pertanto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del capitolato d'appalto o della legge, il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (d'ora in avanti GDPR), e il D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D.Lgs. del 10 agosto 2018 n. 101, nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.
Ai sensi dell'art. 28 del GDPR l'aggiudicatario assume la qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali (d'ora in poi Responsabile).
Il Responsabile, in conformità alle istruzioni impartire dal Comune di Misterbianco tratta esclusivamente i dati necessari all'espletamento della prestazione affidata e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione. Mantiene riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo.

L'appaltatore dovrà in particolare:

- Trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o il diritto nazionale; in tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- Garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- Adottare tutte le misure richieste, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE 679/2016;
- Assistere il Titolare con adeguate misure di sicurezza in relazione alla natura del trattamento, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato, di cui al capo III del Regolamento UE 679/2016;
- Assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento UE 679/2016 di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione; in particolare, con riferimento agli articoli 33 e 34, il Responsabile dovrà segnalare al Titolare, senza ingiustificato ritardo e, in ogni caso, non oltre 48 ore dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, ogni violazione o sospetto di violazione dei dati personali che tratta per conto del Titolare.
- Mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento UE 679/2016 o da altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il Regolamento UE 679/2016 o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione die dati;
- Tenere ed esibire, ove richiesto, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare del trattamento, ex art. 30, co. 2, Regolamento UE 679/2016.

Il Responsabile del trattamento, per l'espletamento di specifiche attività di trattamento svolte per conto del Titolare, potrà ricorrere ad un altro Responsabile, che assumerà il ruolo di Sub -Responsabile, previa comunicazione scritta e verifica da parte del Titolare.
Il Responsabile conserverà comunque nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi in materia di protezione dei dati, impegnandosi, per l'effetto, a tenere indenne il Titolare da eventuali danni e/o pretese avanzate nei confronti di quest'ultimo conseguenti alla violazione da parte del Sub-Responsabile della normativa attualmente vigente.
Il Responsabile tratterà i dati per conto del Titolare per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità connesse al presente contratto e, comunque, non oltre il termine di scadenza del contratto.
Il Responsabile, alla scadenza del contratto o al verificarsi di qualunque causa interruttiva del rapporto contrattuale, dovrà restituire al Comune i dati di sua titolarità e provvedere alla cancellazione degli stessi dai propri archivi cartacei e informatici.
L'appaltatore dovrà trattare i dati personali degli interessati (immagini/audio - video) nel rispetto delle normative e, in particolare, previa acquisizione di valido consenso.

ART. 42 - CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti nella applicazione del presente contratto e che non dovesse essere risolta tra le parti, di natura tecnica, amministrativa e giuridica, sarà definita dall'Autorità Giudiziaria del Tribunale Ordinario del Foro competente.
E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 43 -TRACCIABILITA'DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge.
In particolare, egli è tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica oggetto del presente capitolato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'appaltatore è altresì tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata tramite PEC entro 7 giorni dall'accensione del/i conto/i corrente/i o, nel caso di conto/i corrente/i già esistenti, dalla sua/loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, riportando tutti gli elementi utili all'effettuazione delle transazioni finanziarie quali:
- riferimenti del soggetto beneficiario (denominazione dell'impresa, ragione sociale, sede legale e codice fiscale); - dati del conto corrente, con riferimento particolare al codice IBAN (nonché codici ABI e CAB, codice CIN, indicazione della banca e relativa filiale/agenzia nella quale è acceso il conto corrente);
- nominativi e riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) delegate ad operare sul conto corrente dedicato (dati anagrafici, codice fiscale).

ART.44 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il Responsabile Unico del Progetto relativamente all'appalto oggetto del presente capitolato è il Responsabile del Settore "Politiche Sociali, Disabilità e Istruzione" -dott.ssa Giuseppa Di Pietro

ART. 45 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente capitolato costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di appalto da stipularsi con il soggetto aggiudicatario.
Per quanto non previsto dal presente Capitolato speciale d'appalto e dai relativi allegati integralmente accettati dall'operatore economico concorrente, si applicano le norme stabilite dalla legge, e nello specifico, tra le altre, risultano qui integralmente richiamate le norme del Codice dei Contratti Pubblici compatibili con l'affidamento di cui si tratta.